



# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAL)

---

## I. Situazione iniziale

Dopo la revisione totale della legislazione sulle derrate alimentari, entrata in vigore il 1° maggio 2017, è necessario apportare all'OIAL le prime modifiche e correzioni, che devono in particolare tener conto anche delle nuove regolamentazioni dell'UE.

## II. Commenti relativi alle singole disposizioni

### Allegato 1

Sono modificate le voci seguenti:

#### Parte A

- Acido folico: in futuro per il gruppo target «donne che desiderano una gravidanza» deve essere ammessa una quantità massima giornaliera di 800 µg come «Per le donne in gravidanza fino alla 12<sup>a</sup> settimana». Secondo il vecchio diritto (in vigore prima del 1° maggio 2017) gli integratori alimentari con 800 µg di acido folico al giorno erano autorizzati anche per le donne che desiderano una gravidanza.
- Silicio: per il nuovo composto menzionato ora nell'allegato 2 «silicio organico (monometilsilanetriolo)» deve essere stabilita una quantità massima analogamente all'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti dell'UE<sup>1</sup>.

#### Parte B

- Astaxantina: l'astaxantina deve essere stralciata dall'allegato 1 parte B OIAL. L'oleoresina ricca di astaxantina estratta dall'alga *Haematococcus Pluvialis* viene ammessa nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti dell'UE come nuovo tipo di derrata alimentare per gli integratori alimentari ed è pertanto autorizzata anche in Svizzera ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera c numero 1 OIAL in combinato disposto con l'allegato 1 dell'ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari.
- Coenzima NADH: la quantità massima ammessa per dose giornaliera raccomandata deve essere aumentata da 10 mg a 20 mg. Secondo il vecchio diritto (in vigore prima del 1° maggio 2017) è stato verificato e autorizzato un prodotto contenente 20 mg di coenzima NADH al giorno. Dato che nel nuovo diritto non esiste più una possibilità di autorizzazione, un aumento della quantità massima ammessa è possibile soltanto per via giuridica.

---

<sup>1</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72.

- Caffaina: la quantità massima ammessa deve essere modificata analogamente all'allegato 11 dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE).

## **Allegato 2**

Recepimento del regolamento (UE) n. 2017/1203 del 5 luglio 2017<sup>2</sup>: i due composti silicio organico (monometilsilanetriolo) e oligosaccaridi di fosforil e calcio sono ora autorizzati nell'UE nella fabbricazione degli integratori alimentari. Con la presente revisione questi due composti vengono autorizzati anche in Svizzera.

Dato che l'astaxantina menzionata nell'allegato 1 parte B OIAL deve essere eliminata, anche il composto «oleoresina ricca di astaxantina estratta dal *Haematococcus Pluvialis*» deve essere stralciato dall'allegato 2.

## **III. Ripercussioni**

### **1. Ripercussioni per la Confederazione**

Nessuna.

### **2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Nessuna.

### **3. Ripercussioni per l'economia**

Con le modifiche previste il diritto svizzero viene adeguato autonomamente a quello europeo, e laddove il diritto UE non sia armonizzato, a quello dei suoi Stati membri. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE, visto che per entrambi i mercati i prodotti possono essere fabbricati secondo prescrizioni unitarie.

## **IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le modifiche dell'ordinanza sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2017/1203 della Commissione, del 5 luglio 2017, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il silicio organico (monometilsilanetriolo) e gli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) aggiunti agli alimenti e usati nella fabbricazione di integratori alimentari, GU L 173 del 6.7.2017, pag. 9.